



COMUNE DI SAMASSI

Provincia del Sud Sardegna

COPIA

Ordinanza Sindacale

Numero 6 Del 20-03-20

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'ADOZIONE DI MISURE ULTERIORI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 A TUTELA DELLA CITTADINANZA E IN PARTICOLAR MODO DELLE FASCE DEBOLI.

IL SINDACO

ATTESO che l'Organizzazione mondiale della sanità in data 11 marzo 2020 ha dichiarato che l'epidemia da COVID-19 è un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATI

- il **Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6**, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e i DPCM attuativi recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
- il **DPCM 11 marzo 2020** "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che all'art. 1 n. 1 dispone che
"....1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché' sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metr
o
".
;

CONSIDERATO che, per la tutela della salute dei cittadini ed in particolare delle fasce deboli (anziani, diversamente abili e persone sole con problematiche sanitarie) occorre porre in essere ogni e qualsiasi accorgimento che eviti lo spostamento delle persone

anche all'interno del proprio Comune di residenza che non siano motivate dalle esigenze strettamente necessarie ai casi richiamati;

CONSIDERATA l'esiguità delle risorse umane a disposizione dell'Ente per assicurare i controlli previsti dal DPCM e ravvista la necessità di tutelare con ancor maggiore incisività le fasce deboli della popolazione e i tanti operatori che quotidianamente garantiscono i servizi essenziali di cui la cittadinanza usufruisce;

RICHIAMATA l'Ordinanza sindacale n. 5 del marzo 2020 avente ad oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente per l'adozione di misure ulteriori finalizzate alla prevenzione e limitazione della diffusione del contagio da covid-19 a tutela della cittadinanza e in particolar modo delle fasce deboli" che ha disposto le seguenti prescrizioni alla cittadinanza:

"Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti del Governo per contenere i rischi di contagio da Corona Virus, in via precauzionale sino al 3 aprile 2020

CON DECORRENZA DALLE H. 15.00 DEL 17 MARZO 2020

- *La chiusura di tutti gli esercizi commerciali alle ore 18.00, fatta salva la possibilità di effettuare le sole consegne a domicilio fino alle ore 20.00, e chiusura totale nei giorni festivi;*
- *La sospensione delle attività di giochi leciti di sorte quali gratta e vinci e similari, lotto e analoghi ect.;*
- *La sospensione delle attività di vendita di snack bibite e bevande in genere effettuate mediante macchine per la distribuzione automatica dislocate in locali specifici o posizionate presso rivendite di alimentari e la contestuale chiusura d'accesso al pubblico dei suddetti locali;*
- *La limitazione dell'accesso ai laboratori artigianali da parte dei cittadini della h. 8.00 alle h. 12.00 e per comprovate necessità di manutenzione; resta salva la facoltà da parte degli artigiani di operare nella propria sede negli orari già consentiti per legge;*
- *Il divieto di volantinaggio porta a porta, commerciale o di qualsivoglia natura";*

DATO ATTO che è stato accertato con comunicazione dell'autorità sanitaria competente un caso di positività di infezione da coronavirus nel territorio del Comune di Samassi per cui in esecuzione delle disposizioni vigenti in relazione all'emergenza Covid-19 è stato attivato in data odierna il COC (Centro Operativo Comunale) di Protezione Civile per i provvedimenti di competenza per all'adozione, tra l'altro, di precauzioni per il contrasto e la limitazione della diffusione del contagio;

RAVVISATA la necessità, in considerazione dell'evento di contagio suddetto, di porre in essere ulteriori e più gravi misure finalizzate a scoraggiare l'uscita da casa e quindi di contenimento, a titolo precauzionale, della diffusione del contagio da COVID19;

RILEVATO che nonostante le prescrizioni disposte nell'ordinanza sindacale n. 5 del 16 marzo 2020:

- lo spostamento delle persone da casa per l'accesso ai locali commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità risulta ancora elevato poiché è stata constatata l'accesso anche delle medesime persone più volte al giorno allo stesso esercizio commerciale;
- la possibilità di svolgere attività sportiva fuori dalla propria abitazione, sebbene con le prescrizioni, autorizzata dal DPCM 9 marzo 2020, comporta un particolare afflusso di soggetto, che non può essere monitorato, nelle campagne circostanti l'abitato e nelle strade di circonvallazione;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO altresì il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.);

VISTI:

- Il DL. 23 febbraio 2020, n.6 "Misure urgenti di contenimento e gestione-dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Il DPCM del 01 marzo 2020;
- Il DPCM del 04 marzo 2020;
- Il DPCM del 08 marzo 2020;
- Il DPCM del 09 marzo 2020;
- Il DPCM dell'11 marzo 2020;

ORDINA

Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti del Governo per contenere i rischi di contagio da Corona Virus, in via precauzionale **sino al 3 aprile 2020**

CON DECORRENZA DALLE H. 16.00 DEL 20 MARZO 2020

- **Divieto di fermata/sosta dei pedoni negli spazi pubblici di Piazza San Geminano, area verde via Berlinguer, Piazza Italia, Piazza Mercato, Piazza Resistenza, Parco Tematico, parco Is Argiolas, Piazza Galilei, Parcheggio Stazione Ferroviaria.**
- **Divieto di attività di cantiere in sede stradale, nei luoghi pubblici aperti o destinati al pubblico transito. Sono consentite le sole attività necessarie per la messa in sicurezza dei cantieri.**
- **Divieto di praticare attività hobbistica di cura di orti e giardini fuori dal proprio domicilio, saranno consentiti solo gli approvvigionamenti di cibo agli animali detenuti nelle località campestri, da attuarsi solo ed esclusivamente da soggetti d'età non superiore ai 67 anni d'età.**
- **Divieto di praticare attività sportive, e motorie in genere, all'aperto, a piedi o in bicicletta, fatti salvi i casi di non rinviabile, seria, rigorosa, comprovata e certificata necessità terapeutica e sempre nel rispetto di una distanza interpersonale di almeno 1,5 metri;**
- **Divieto di passeggio con animali domestici in ambito urbano per i cittadini proprietari di giardino annesso alla propria abitazione; per i cittadini che non dispongono di giardino è consentito il passeggio con gli animali domestici solo nelle aree pubbliche immediatamente prospicienti la propria abitazione e in ogni caso solo per situazioni di estrema necessità;**
- **Obbligo per i cittadini che si recano in tutti i luoghi pubblici d'ambito urbano o extra urbano (attività commerciali, artigianali, di pubblica utilità e simili) di indossare i dispositivi di protezione individuale e di rispettare rigorosamente le distanze interpersonali di almeno 1,5 metri.**

- **Divieto di accesso alle attività commerciali, artigianali e di pubblica utilità (Farmacia, Parafarmacia, Posta, Banca) in numero non superiore a 2 persone per volta nelle strutture di piccole dimensioni, di 4 nelle strutture di medie dimensioni e di 8 nelle strutture di grandi dimensioni; la clientela ha l'obbligo d'attesa negli spazi esterni nel rigoroso rispetto delle distanza interpersonale di almeno 1,5 metri;**
- **Obbligo per le attività commerciali di intraprendere tutte le iniziative volte a incentivare gli acquisti collettivi, le provviste a media e lunga scadenza, le consegne a domicilio, ovvero disincentivare la vendita di piccoli quantitativi di prodotti ripetutamente acquistati, nel corso della giornata, dagli stessi individui.**
- **L'obbligo d'utilizzo per tutti gli esercenti attività aperte al pubblico dei dispositivi di sicurezza personale e degli strumenti necessari a impedire la possibile diffusione del virus durante la manipolazione degli alimenti sfusi (pinze, guanti monosuso ecc.)**
- **Obbligo per tutti gli artigiani, i commercianti, i volontari che effettuano manutenzioni, consegne o servizi a domicilio di indossare i dispositivi di sicurezza.**
- **Divieto di trasporto del personale operante in ambito agricolo in mezzi che non garantiscano le distanze minime di sicurezza interpersonale tra gli individui.**
- **Chiusura della Farmacia e della Parafarmacia alle ore 18.00, con obbligo di rimodulazione degli orari al fine di garantire la fruibilità dei servizi senza limitare il monte ore vigente.**
- **Sono confermate le prescrizioni disposte con l'ordinanza sindacale n. 5 del 16 marzo 2020;**

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

AVVERTE

Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e notificata agli esercizi commerciali, tabaccai e rivendite di beni autorizzati alla vendita e verrà trasmessa alla Regione Autonoma della Sardegna, alla Prefettura

Il provvedimento verrà inoltre trasmesso al Ministro della Salute entro ventiquattro ore dall'adozione, ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, la polizia locale, le Forze dell'Ordine.

Sindaco

F.to: Dr. ENRICO PUSCEDDU

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20-03-2020 al 04-04-2020

Lì 20-03-2020

Il Responsabile del Servizio

F.to: Dr.ssa Luisella Masetti

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì 20-03-2020

Il Responsabile del Servizio

F.to: Dr.ssa Luisella Masetti